# ALLA PROCURA DELLA REPUBBLICA

# PRESSO IL TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE

I sottoscritti legali rappresentanti delle seguenti organizzazioni:

1) associazione culturale,

2) cooperativa sociale

ESPONGONO

A far data dal 18 Aprile 2011, circa 220 cittadini stranieri, per la maggior parte di origine nordafricana, sono trattenuti presso il Centro di Santa Maria Capua Vetere (CE), una tendopoli nei pressi della Caserma ??

Dal momento della entrata sul territorio nazionale, tali cittadini stranieri non hanno avuto alcuna possibilità di comunicare con un avvocato, avere minime ed elementari informazioni circa la possibilità di richiedere forme di protezione internazionale, né hanno ricevuto alcun tipo di comunicazione orale o scritta sui motivi del loro trattenimento, né sulla durata dello stesso e sulle possibilità, più in generale, di esercizio dei propri diritti, come la normativa di riferimento specificamente prevede.

I migranti trattenuti si trovano in una condizione di limitazione della libertà personale essendogli inibita l'uscita dal centro ed essendo a tal fine sottoposti a continua sorveglianza, senza che nei loro confronti sia stato emesso e notificato alcuno dei provvedimenti limitativi della libertà personale previsti dal D.Lgs. 286/98, e senza che il provvedimento stesso sia stato sottoposto al vaglio giurisdizionale;

Per gli stranieri ancora oggi trattenuti nel "*centro*" è, infatti, ampiamente decorso il termine di ventiquattrore dal fermo per identificazione di cui all'art. 11 DL 59/78 convertito in legge n. 191/78, in quanto del tutto limitata la libertà personale, senza peraltro che di ciò sia stato dato avviso ai medesimi trattenuti o all'autorità giudiziaria. Si precisa, a tal proposito, che la privazione della libertà personale dei 220 stranieri ha avuto inizio il giorno 12 aprile 2011: allorquando furono trasferiti dal CSPA (Centro di Soccorso e Prima Accoglienza) di Lampedusa, a bordo della nave "Excelsior", giunta nel Porto di Napoli il 18 Aprile 2011!;

Gli artt. 10, 13 e 14 del D.Lgs. 286/98 prevedono che il cittadino straniero possa essere privato della libertà personale con **provvedimento amministrativo**, unicamente nei casi in cui venga nei suoi confronti adottato un provvedimento di respingimento alla frontiera, definito come respingimento differito del Questore (art. 10, comma 2), ovvero un provvedimento di espulsione (art. 13), ovvero un provvedimento di trattenimento presso un centro di permanenza temporanea e assistenza (art. 14). Tale ultimo provvedimento è adottato unicamente ai fini dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento dal territorio italiano. Tali provvedimenti, inoltre, hanno natura di provvedimenti recettivi; essi acquistano dunque efficacia solo dal momento della loro notifica al destinatario e non possono trovare esecuzione prima di tale notifica.

I provvedimenti di trattenimento e di accompagnamento alla frontiera dello straniero devono essere, inoltre, necessariamente comunicati al **Giudice di Pace** entro 48 ore dalla sua adozione, il quale, verificati i requisiti formali, deve decidere sulla convalidata dell'art provvedimento entro le successive 48 ore (artt. 13, co. 5 bis e 14, co. 4, D.Lgs. 286/98). Proprio con riferimento ai provvedimenti di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea e di accompagnamento alla frontiera, la Corte Costituzionale ha più volte chiarito (si vedano in particolare le sentenze 105/01 e 222/04) trattarsi di provvedimenti limitativi della libertà personale che, come tali, devono essere assistiti dalle garanzie di cui all'art. 13 della Costituzione, e dunque sottoposti nei tempi indicati da tale norma al vaglio giurisdizionale, alla presenza dello straniero e con le garanzie di una difesa tecnica..

L'art. 21, co. 4, del **Regolamento di attuazione** del D.Lgs. 286/98 (D.P.R. 394/99, come modificato dal D.P.R. 334/04), prevede che "il trattenimento dello straniero può avvenire unicamente presso i centri di permanenza temporanea individuati ai sensi dell'art. 14, comma 1, del test unico, o presso i luoghi di cura in cui lo stesso è ricoverato per urgenti necessità di soccorso sanitario"; l'art. 23, co. 1, del medesimo regolamento aggiunge che "le attività di accoglienza, assistenza e quelle svolte per le esigenze igienico-sanitarie, connesse al soccorso dello straniero possono essere effettuate anche al di fuori dei centri di cui all'articolo 22" - ossia ai CIE - " per il tempo strettamente necessario all'avvio della stesso ai predetti centro o all'adozione dei provvedimenti occorrenti per l'erogazione di specifiche forme di assistenza di competenza dello Stato;

Tali disposizioni di fonte regolamentare, dunque, in ossequio alla legge - né potrebbe essere altrimenti, stante la riserva assoluta prevista dall'**art. 13 della Costituzione** - prevedono che la privazione della libertà personale dello straniero può avvenire unicamente presso i CIE, mentre al di fuori di tali centri (e dunque anche nei CPA) possono svolgersi unicamente attività di accoglienza, assistenza e igienico-sanitarie.

Per tutto quanto esposto, i sottoscritti sig. , legale rappresentante ???

CHIEDONO

Che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Caserta, Voglia aprire un'indagine al fine di verificare i fatti esposti e accertare se i cittadini stranieri trattenuti presso centro di Santa Maria Capua Vetere si trovino in una condizione di lecita limitazione della libertà personale; se nei loro confronti siano stati adottati e notificati provvedimenti amministrativi che giustifichino tale privazione d'urgenza della libertà personale da parte delle autorità di polizia; se i provvedimenti di privazione della libertà personale siano stati sottoposti al vaglio giurisdizionale e dunque convalidati dalle competenti autorità giudiziarie nei termini imposti dalla vigente normativa;

**Si nomina sin d'ora I seguenti avvocati, anche al fine di potersi costituire parte civile in un eventuale procedimento penale:**

CRISTIAN VALLE, con studio in Napoli alla Via Salvator Rosa n. 349;
LIANA NESTA, con studio in Napoli alla Via Pietro Colletta n.
ANTONIO COPPOLA, con studio in alla Via
ELIANA ACCETTA, con studio in alla Via

Si chiede che tale esposto venga registrato con urgenza.

21.4.2011